



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF015
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE E SULLE FATTURE ALLA P.A.
RIFERIMENTI	DM 17/12/2015; ART. 15 DPR N. 642/72; PROVV. 17.12.2015
CIRCOLARE DEL	27/01/2017

DICHIARAZIONE BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31/01/2017

Gli operatori interessati ad assolvere l'imposta di bollo:

- **in modo virtuale sui documenti cartacei**: entro il prossimo 31 gennaio devono presentare la dichiarazione annuale con il numero degli atti e documenti emessi nel corso del 2016, distinti per voce di tariffa e gli altri elementi al fine della liquidazione definitiva della stessa
- sui **documenti informatici** (fatture alla PA): devono procedere al versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio utilizzando l'apposito codice tributo.

Il DM 17/12/2015 citato ha diversificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo tra:

- a) i **documenti "cartacei"** per i quali l'imposta di bollo viene assolta **"in modo virtuale"** (esempio: fattura di un medico spedita tramite e-mail, per il quale il medico intende optare per tale modalità di assolvimento dell'imposta)
- b) i **"documenti informatici"** rilevanti ai fini tributari (che non vengono mai materializzati, come nel caso delle fatture elettroniche alla PA).

Infatti:

- ➔ nel primo caso: l'interessato (il medico dell'esempio) deve essere previamente autorizzato dall'Agenzia, presentare il modello di dichiarazione annuale (di cui al Prov. 17/12/2015), effettuare una liquidazione in acconto e a saldo (versando con rate bimestrali)
- ➔ nel secondo caso: è sufficiente:
 - procedere al **versamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (entro il 30 aprile dell'anno successivo, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare)
 - effettuando il versamento tramite l'apposito codice tributo in F24 (non vi è dunque nessuna autorizzazione preventiva né dichiarazione annuale)
 - la conservazione elettronica del documento va, poi, **evidenziata con indicazione del codice "1" nell'apposito rigo del quadro RS di UNICO**.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Il DM 17/06/2014 ha introdotto nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo sui documenti informatici a decorrere dal 27 giugno 2014.

L'art. 6 del DM prevede le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici (destinati a non essere mai materializzati):

- ➔ l'imposta relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi/utilizzati durante l'anno esclusivamente per via telematica
- ➔ va effettuato con il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio senza che sia necessaria alcuna autorizzazione preventiva.

Modalità di versamento (RM 106/2014): va utilizzato il **codice tributo 2501** "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", da indicare nella sezione Erario del modello.

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Nella maggior parte dei casi si tratta di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse alla PA (quelle verso i privati sono state disciplinate di recente, non avendo ancora trovato concreta applicazione).

In fattura va inserita un'apposita dicitura riferita all'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le disposizioni del DM 17/06/2014 (es: "**Imposta di bollo assolta ex art. 6 DM MEF 17/06/2014**").

Esempio: la Alfa Srl nel 2016 ha emesso nel corso 10 fatture elettroniche verso un Ministero:

- il versamento totale dell'imposta di bollo dovuta, pari a $10 \times \text{€} 2,00 = \text{€} 20$, va effettuato entro il 30/04/2017
- va effettuato tramite mod. F24 indicando nella sezione Erario il cod. trib. 2501 e l'anno di riferimento 2016
- in Unico SC 2017 comunica di aver conservato in modalità elettronica le fatture elettroniche emesse verso la PA (come obbligatorio per tali documenti).

Unico SP 2017

Conservazione dei
documenti rilevanti
ai fini tributari

RS40

1

IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE"

L'imposta di bollo può essere pagata acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno oppure in modo virtuale.

L'articolo 15 Dpr n. 642/72 stabilisce, infatti, che l'imposta di bollo può essere assolta in **modo virtuale**, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti.

Per il pagamento in forma virtuale sono necessari gli adempimenti indicati nella tabella seguente.

PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE
il contribuente interessato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all'ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno
l'ufficio concede l'autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell'imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo
negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all'ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l'imposta

DICHIARAZIONE ANNUALE

Il Prov. 17.12.2015 ha aggiornato il modello da utilizzare per la dichiarazione annuale da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno (non v'è dunque più utilizzato quello previsto dal Prov. 14.11.2014).

E' utilizzabile per la liquidazione definitiva dell'imposta relativa agli atti e documenti emessi tra l'1.1 ed il 31.12 (o, in caso di rinuncia, tra l'1.1 e la data di effetto della rinuncia).

Il modello va altresì utilizzato per “esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente”.

L’ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il modello è composto dalla seguenti parti:


▪ Frontespizio

Nel Frontespizio del modello devono essere riportati i dati identificativi del contribuente e dell’intermediario abilitato all’invio telematico. Occorre, inoltre, indicare gli estremi dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta in modo virtuale e l’anno del rilascio e riportare le informazioni di carattere generale relative alla dichiarazione da presentare.

In particolare, nella casella "Tipo di dichiarazione" va indicato uno dei seguenti 6 codici:

Codice	TIPO DI DICHIARAZIONE
1	Dichiarazione “ consuntiva ” con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (ad esempio nel 2016). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (ad esempio gennaio 2017)
2	Dichiarazione “ a seguito di rinuncia ” se si intende rinunciare all’autorizzazione, anche nei casi di operazioni straordinarie. Nell’indicare il codice 2 l’interessato esprime la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente. In tal caso nel presente modello occorre indicare il numero degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione. <u>Esempio</u> Se il giorno da cui ha effetto la rinuncia è il 12 gennaio 2017, occorre presentare due dichiarazioni: - una dichiarazione consuntiva (cod. 1) relativa all’anno d’imposta 2016; - una dichiarazione a seguito di rinuncia (cod. 2) relativa agli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all’11 gennaio 2017.
3	Nei casi di “ Operazioni straordinarie ” ed altre operazioni come ad esempio cessioni di rami d’azienda che non hanno comportato una rinuncia all’autorizzazione
4	Per la “ dichiarazione consuntiva a 0 ” con la quale si vuole dichiarare che nessun atto e documento è stato emesso nell’anno precedente (ad esempio 2016) per i quali era dovuta l’imposta. Anche tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (ad esempio gennaio 2017)
5	se si tratta di una “ dichiarazione a 0 in caso di rinuncia ”
6	nei casi di “ operazioni straordinarie ” rientranti nelle ipotesi gestite con il cod.3, si tratta di una dichiarazione a 0

Estremi autorizzazione			Rilascio autorizzazione		Codice fiscale Operazioni Straordinarie (vedi istruzioni)									
			anno											
Tipo Dich.	Dichiarazione sostitutiva	Casi particolari	Anno di riferimento		Periodo di riferimento									
			anno		giorno	mese	anno							


Tipo dichiarazione

▪ **Quadro A**

Nel quadro A vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo fissa.

QUADRO A ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA FISSA						
	CODICE DOCUMENTO	CAMBIO IMPOSTA	IMPORTO UNITARIO	NUMERO DOCUMENTI	NUMERO FOGLI	TOTALE IMPOSTA
A1	1	2	3	4	5	6

▪ **Quadro B**

Nel quadro B vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo calcolata secondo criteri di proporzionalità.

QUADRO B ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA PROPORZIONALE						
	CODICE	CAMBIO ALIQUOTA	ALIQUOTA/IMPOSTA	NUMERO	IMPONIBILE (valore prodotti finanziari)	TOTALE IMPOSTA
B1	1	2	3	4	5	6

▪ **Quadro C**

Nel quadro C vanno indicati i dati relativi a tutti i versamenti eseguiti nell'anno di riferimento della dichiarazione, relativi alla liquidazione provvisoria effettuata dall'ufficio territoriale per tale anno.

QUADRO C VERSAMENTI EFFETTUATI						
C1	TIPOLOGIA	DATA			IMPOSTA VERSATA	CODICE FISCALE SOGGETTO VERSANTE
	1	2	giorno	mese	anno	3

TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate solamente in modalità telematica:

- direttamente dal contribuente (abilitato a Entratel/Fisconline);
- tramite un intermediario abilitato.

Il versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale è eseguito con modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 12/E del 03.02.2015, cioè

- **2505** Bollo virtuale - rata
- **2506** Bollo virtuale - acconto
- **2507** Bollo virtuale - sanzioni
- **2508** Bollo virtuale - interessi

